

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1872

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIZZINATO, GHEZZI, INNOCENTI, MUSSI, SANNA, REBECCHI,
LARIZZA, TURCO, NARDONE, PERINEI**

Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
in materia di sicurezza sul lavoro

Presentata l'11 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono assai note le vicende relative al decreto 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro e le ragioni che condussero un gruppo di senatori nella X legislatura (Toth, Cutrera, Lama ed altri) a presentare in data 4 ottobre 1991 una proposta di legge di « Modifiche al decreto n. 277 del 1991 in materia di sicurezza sul lavoro » (Atto Senato n. 3011).

Tali ragioni, del resto, sono ampiamente esposte nella relazione che accompagnava detta proposta di legge, tuttora valida.

Sta di fatto che dopo un *iter* abbastanza celere, il provvedimento fu appro-

vato dalla Commissione lavoro del Senato in sede deliberante, in data 29 gennaio 1992 e fu quindi trasmesso alla Camera dei deputati. In questa sede, l'*iter* non potè concludersi a causa della fine della legislatura.

Poiché le ragioni di merito e di urgenza che hanno condotto all'approvazione, in quel ramo del Parlamento, delle citate modifiche restano più che mai valide, si ripropone la proposta di legge nel testo già approvato dal Senato, onde far luogo alla procedura abbreviata prevista dal Regolamento della Camera. Ovviamente, la relazione al citato progetto di legge n. 3011 è da ritenersi qui integralmente richiamata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8, 9 e 58-bis si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché biologici ».

2. Il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei riguardi delle Forze armate o di Polizia e dei Servizi di protezione civile le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità ».

3. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 277 del 1991, come sostituito dal comma 2 del presente articolo è emanato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea della lettera o) del comma 1 è sostituito dal seguente:

« o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti su: »;

b) la lettera r) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« r) accesso dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione e ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione »;

c) la lettera s) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« s) la consegna ad ogni lavoratore esaminato dei risultati dei propri controlli sanitari, in particolare, quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione »;

d) la lettera t) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« t) accesso dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti »;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti come definiti dalla normativa ovvero dai contratti collettivi applicabili ».

ART. 4.

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere d) ed e) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

« d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione individuali e collettivi;

e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali e collettivi di protezione »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di

prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i lavoratori dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. Informano altresì i lavoratori autonomi incaricati a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale, ed esigono dagli stessi l'osservanza delle disposizioni volte a tutelare la salute e la sicurezza ».

ART. 5.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *d*) non rimuovono o modificano, salvo i casi espressamente previsti ed autorizzati, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione ».

ART. 6.

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato da un medico competente, a cura e spese del datore di lavoro, mediante convenzione con l'unità sanitaria locale competente per territorio, secondo lo schema di cui all'articolo 58-bis ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con modalità tali da salvaguardare il segreto professionale ».

ART. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato.

ART. 8.

1. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e agli articoli 17 e 21 qualora dalla valutazione di cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni: »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I lavoratori e i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati in forma anonima su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza ».

ART. 9.

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Informazione dei lavoratori*). — 1. In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni, con periodicità annuale e comunque ogni qual volta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un aumento significativo nell'esposizione, su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;

b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;

c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo;

d) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico;

e) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.

2. Il datore di lavoro, inoltre, informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico ».

ART. 10.

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea del comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 il datore di lavoro: »;

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta le misure per evitare o ridurre l'emissione di piombo e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure comprendono l'installazione di dispositivi di aspirazione o di abbattimento del piombo, questi sono sistemati quanto più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate; ».

ART. 11.

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

« *b-bis*) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'articolo 10 ».

ART. 12.

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario clinico e biologico »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Salvi i casi particolari indicati all'articolo 16, per tutti i lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sono perciò esposti ad analoghi rischi per la salute, il controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate:

a) annualmente, se tutti i lavoratori presentano valori di piombemia inferiori o

uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ogni sei mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia compresi tra 40 e 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

c) ogni tre mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ».

ART. 13.

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Superamento dei valori — limite biologici*). — 1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonché ad un controllo dell'ALAU o delle ZPP e ne informa il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando l'anonimato del lavoratore interessato.

2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause del superamento dei valori limite di cui al comma 1, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento di tali valori e delle misure che intende adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.

3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP entro il termine di un mese. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario

lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore.

4. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP ad intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultino, a giudizio del medico competente, compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi e comunque, per quanto concerne la piombemia, non superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.

5. Il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo, continuando, per tale lavoratore, ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 4, se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:

a) piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ALAU: 15 milligrammi per grammo di creatinina;

c) ZPP: 12 microgrammi per grammo di emoglobina.

6. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1.

8. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione ».

ART. 14.

1. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In tal caso è prelevato un campione per almeno due lavoratori su dieci. »;

b) l'alinea del comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà frequenza annuale previa autorizzazione dell'organo di vigilanza qualora sussistano le condizioni sottoindicate: »;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono consultati in riferimento a quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati ».

ART. 15.

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, il valore limite di: « 150 microgrammi » è sostituito dal seguente: « 100 microgrammi »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente, e comunque non oltre

cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi trenta giorni dall'accertamento del superamento del valore di cui al comma 1 il lavoro può proseguire nella zona interessata previa autorizzazione dell'organo di vigilanza soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al suddetto valore limite »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati nonché i loro rappresentanti dell'evento di cui al comma 1 e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche in relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedano interventi immediati, il datore di lavoro li informa al più presto delle misure già adottate ».

ART. 16.

1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un controllo della piombemia. Se il medico competente, tenuto anche conto dei risultati della misurazione della piombemia, ne ravvisa la necessità, il lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono previamente consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1 ».

ART. 17.

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b*) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« *b*) consegna a richiesta all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro; »;

b) le lettere *d*) ed *e*) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

« *d*) consegna alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;

e) richiede alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11, comma 3; ».

ART. 18.

1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi dodici mesi dall'ultima valutazione effettuata ».

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione ».

ART. 19.

1. All'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *d*) numero e nominativi dei lavoratori addetti; ».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I lavoratori nonché i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti ».

ART. 20.

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 27, è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'articolo 24, comma 3, il datore di lavoro provvede altresì a che: ».

ART. 21.

1. All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *a*) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati e comunque dotati di filtri assoluti; ».

b) la lettera *a*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« *a*) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce, ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro; ».

ART. 22.

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto ».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il medico competente fornisce ai lavoratori nonché ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto ».

ART. 23.

1. L'alinea del comma 8 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« 8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possono provocare una variazione significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, quando: ».

ART. 24.

1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. - (*Superamento dei valori limite di esposizione*). - 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo.

3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.

4. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza. Se le misure di cui al comma 3 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

5. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.

6. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

7. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1 e 2, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

8. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate ».

ART. 25.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

« *d*) predisporre, consultando i lavoratori nonché i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di vigilanza ».

ART. 26.

1. Il comma 7 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« 7. I lavoratori nonché i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4 ».

ART. 27.

1. Nel comma 3 dell'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro; ».

b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

« d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 alla USL competente per territorio;

e) richiede alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5; ».

ART. 28.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 36 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di neoplasie verificatesi in esposti ad asbesto.

2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di neoplasie verificatesi in esposti ad asbesto ».

ART. 29.

1. Il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi

articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste; alla valutazione sono associati i lavoratori che hanno diritto di ottenere la misurazione; si applica l'articolo 11, comma 6 ».

ART. 30.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 41 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte.

2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 80 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 130 dBA è esposta una segnaletica appropriata ».

ART. 31.

1. All'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea del comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori nonché i loro rappresentanti vengano informati su: ».

b) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« f-bis) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;

f-ter) l'uso corretto ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine e apparecchiature »;

c) il comma 2 è abrogato.

ART. 32.

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può superare 80 dBA »;

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 85 dBA.

4. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 41, comma 1, i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 85 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro ».

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1 ».

ART. 33.

1. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 80 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 85 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 85 dBA di cui agli articoli 43 e 47 ».

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

5. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 4 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

6. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1 »;

d) il comma 7 è abrogato.

ART. 34.

1. L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Superamento dei valori limite di esposizione*). — 1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41, comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 85 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 130 dBA, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1 dell'articolo 41, informando i lavoratori nonché i loro rappresentanti ».

ART. 35.

1. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — (*Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni*). — 1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'articolo 41, comma 1 e limitatamente ai progettisti, costruttori, installatori, commercianti e locatori alle sole misure tecniche.

2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 80 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine e apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Chi intende costruire, ampliare o adattare un edificio o un locale, ovvero ristrutturare o realizzare nuovi impianti a cui debbano essere presumibilmente addetti più di tre operai, deve corredare la notifica di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con una relazione tecnica specifica che indichi i prevedibili livelli sonori e le soluzioni adottate per il contenimento del rischio ».

ART. 36.

1. Il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« 1. Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportino una variazione notevole dell'esposizione quoti-

diana di un lavoratore al rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può richiedere, per lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe all'applicazione del disposto dell'articolo 43, a condizione che adeguati controlli mostrino che la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non superi il valore di 85 dBA ».

ART. 37.

1. All'articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali derivanti da lesioni colpose conseguenti all'esposizione al rumore, può richiedere deroghe:

a) all'applicazione dell'articolo 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 85 dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso articolo 43;

b) all'applicazione dell'articolo 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 85 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi »;

b) l'alinnea del comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le richieste di deroga sono inviate dall'organo di vigilanza ai Ministeri competenti per ciò che attiene alle attività estrattive, e comprendono: »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'organo di vigilanza provvede sulle richieste di deroga entro trenta

giorni, informando le regioni o le province autonome competenti per territorio. In caso di mancata risposta, il datore di lavoro si rivolge al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma che risponde entro sessanta giorni, sentito l'organo di vigilanza e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

2. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono all'ISPESL e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco delle deroghe concesse ».

ART. 38.

1. Al comma 3 dell'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro; »;

b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

« d) consegna alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;

e) richiede alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizioni di cui all'articolo 41; ».

ART. 39.

1. L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. - (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a sei mesi o, per i casi meno gravi, con l'ammenda da

lire venti milioni a sessanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 41, comma 1, e 45;

b) con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 43, commi 1, 2, 3 e 5, e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 6, 46 e 47, comma 3;

c) con l'ammenda da lire sei milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 8, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;

d) con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7, e 40, comma 7 ».

ART. 40.

1. L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — (*Contravvenzioni commesse dai lavoratori*). — 1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda fino a lire seicentomila, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1, e 43, comma 4;

b) con l'ammenda fino a lire trecen-
tomila per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b),
c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b)
e c) ».

ART. 41.

1. L'articolo 55 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 55. — (*Esercizio dell'attività di
medico competente*). — 1. I laureati in
medicina e chirurgia che, pur non posse-
dendo i titoli di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c), abbiano svolto l'attività di
medico del lavoro per almeno quattro
anni sono autorizzati ad esercitare le fun-
zioni di medico competente.

2. Sono altresì autorizzati ad esercitare
le funzioni di medico competente i medici
non dipendenti o convenzionati col Servizio
sanitario nazionale, in possesso dei titoli di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), o che
abbiano svolto l'attività di medico del la-
voro per almeno quattro anni.

3. L'esercizio delle funzioni di medico
competente da parte dei medici di cui al
comma 1, e l'accesso alla convenzione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da
parte dei medici di cui al comma 2, sono
subordinate alla presentazione all'Assesso-
rato regionale alla sanità territorialmente
competente, di domanda corredata dalla
documentazione comprovante i titoli pos-
seduti ovvero lo svolgimento di attività di
medico del lavoro per almeno quattro
anni ».

2. La domanda di cui all'articolo 55
del citato decreto legislativo n. 277 del
1991, come modificato dal comma 1 del
presente articolo è presentata entro cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L'Assessorato
regionale alla sanità provvede entro no-
vanta giorni dalla data di ricezione della
domanda stessa.

3. Le domande già presentate ai sensi
dell'articolo 55 del citato decreto legisla-
tivo n. 277 del 1991, prima della data di

entrata in vigore della presente legge, si considerano valide ai fini dell'applicazione del presente articolo.

ART. 42.

1. Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

« ART. 58-bis. — (*Schema di convenzione con le USL*). — 1. D'iniziativa del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riportante lo schema di convenzione tra datori di lavoro e le unità sanitarie locali territorialmente competenti per la effettuazione dei controlli sanitari da parte del medico competente nei confronti dei lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente di lavoro ».

ART. 43.

1. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — (*Abrogazioni*). — 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare è abrogato il decreto ministeriale 21 gennaio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1987, n. 35.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 ».